ALLEGATO alla determina n. DPG019/148 del 02/05/2022

Scrittura Privata di Convenzione di Service e Domiciliazione

L’anno il giorno del mese di

## TRA

l’Organismo di Formazione , di seguito denominato O.d.F.,

con sede in P.IVA/CF

rappresentato per la stipula della presente dal Legale rappresentante o suo delegato , domiciliato per la carica presso la sede dell’ODF;

## E

l’Azienda/altro soggetto con sede legale in

con partita IVA/CF **,** rappresentata/o per la stipula dalla Legale Rappresentante o suo delegato

, domiciliato per la carica presso ;

## PREMESSO CHE

 L’O.d.F. , accreditato presso la Regione Abruzzo con codice accreditamento , ha presentato una candidatura

progettuale denominata approvata con determina

n. del , da realizzare nella sede di ;

 La candidatura progettuale sopra richiamata prevede, nella sua articolazione, un percorso formativo della durata di ore di cui ore dedicate alla attività tecnico-pratica da realizzare in apposito/idoneo laboratorio;

 L’O.d.F. non dispone di laboratorio specialistico specifico per le attività pratiche previste in progetto;

 La normativa regionale consente di ricorrere a soggetti esterni per l’utilizzo di spazi adibiti alle attività didattiche di tipo pratico e dotati delle attrezzature specifiche a queste finalizzate;

 Al sol fine di ottimizzare lo sviluppo delle attività di cui sopra e garantire l’esatto raggiungimento delle finalità perseguite in progetto è stata individuata l’Azienda/altro

quale soggetto all’uopo utile e che garantirà un corretto svolgimento delle attività sopra richiamate;

 L’Azienda/altro dispone di un laboratorio adatto alle attività tecnico pratiche previste dalla programmazione didattica della candidatura progettuale “ ” in favore dei partecipanti e detto laboratorio, come si evince dall’allegata perizia redatta da un tecnico abilitato:

* è rispondente a tutti i requisiti afferenti il DLGS 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (rif. art. 37 della vigente Disciplina regionale dell’Accreditamento di cui alla DGR n. 7 del 17/01/2018);
* è accessibile ai diversamente abili e non presenta alcuna barriera architettonica, né per quanto riguarda l’ingresso principale, né per quanto riguarda i percorsi di accesso al laboratorio, né relativamente al laboratorio stesso (rif. art. 36, comma 4, della vigente Disciplina regionale dell’Accreditamento di cui alla DGR n. 7 del 17/01/2018);

 Detto laboratorio (vedasi planimetria allegata) è ubicato presso la sede della Azienda/altro

in alla Via

n. , piano (rispondenti come detto a tutti i criteri di accessibilità) e dispone di adeguati servizi igienici a norma anche per i diversamente abili;

 L’Azienda/altro nel proprio laboratorio dispone di attrezzature, utili ai processi didattico/formativi come da allegato tecnico, parte integrante della presente;

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**Art. 1** L’OdF chiede all’azienda/altro , che accetta, di utilizzare il laboratorio sopra individuato completo delle attrezzature di cui all’allegato tecnico , che è parte integrante della presente, e degli annessi servizi igienici a norma (anche in relazione alle vigenti disposizioni normative e regolamentari inerenti il superamento delle barriere architettoniche) per la realizzazione delle attività di natura pratica previste dall’iter progettuale dell’iniziativa “ ”.

**Art 2.** l’Azienda/altro garantisce che le attrezzature del laboratorio indicate nell’allegato tecnico sono rispondenti alle normative europee di conformità (marchio CE, collaudi, manutenzioni, etc) e sono tutte dotate delle relative certificazioni e dispositivi per quanto riguarda il loro utilizzo in sicurezza, che saranno dettagliatamente illustrati ai corsisti prima dell’effettivo inizio delle attività; l’Azienda/altro garantisce altresì che l’immobile nel quale è ricompreso il laboratorio sopra individuato è dotato di Agibilità, come risultate dall’allegata documentazione rilasciata dall’Amministrazione Comunale di .

**Art. 3** L’incarico avrà inizio in data e terminerà presumibilmente il

per una durata di giorni/ore di cui al calendario allegato concordato tra le parti, salvo eventuali proroghe richieste dall’OdF al **competente Servizio regionale e da quest’ultima concesse; qualsiasi variazione del calendario deve essere comunicata almeno tre giorni prima sia all’Azienda/altro sia al competente Servizio regionale: la omessa o tardiva comunicazione non sarà giustificata salvo causa di forza maggiore.**

## Art. 4 Ai fini dello svolgimento dell’attività formativa, nei giorni/ore concordati e riportati all’interno del calendario di cui sopra, l’azienda/altro si impegna a mettere a disposizione dell’OdF gli spazi e le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività pratiche; nei giorni/ore indicati, tali spazi ed attrezzature saranno, pertanto, dedicati esclusivamente alla formazione con conseguente interruzione del ciclo produttivo e delle attività aziendali connesse al loro utilizzo e con diversificazione, quindi, dei tempi di produzione. Resta inteso che la parte del ciclo produttivo aziendale non coinvolta nelle attività formative rimane in esercizio.

L’OdF si impegna a garantire che durante le attività pratiche non siano prodotti beni di nessuna sorta. In casi straordinari ed eccezionali, gli stessi dovranno essere ceduti a strutture autorizzate (associazioni benefiche, Onlus, ecc.) in forma ed a titolo esclusivamente gratuiti, pena il non riconoscimento dell’intero progetto.

**Art. 5** L’Azienda/altro si impegna ad eseguire il corretto svolgimento delle attività pratiche nel rispetto delle norme vigenti e con tutta la professionalità e perizia dettate dal proprio ruolo ed esperienza.

**Art.6** L’Azienda/altro si impegna, unitamente all’OdF attuatore del progetto formativo, a consentire le necessarie azioni di controllo e verifica dei requisiti dichiarati per il laboratorio da parte degli organismi di vigilanza e controllo della Regione Abruzzo. Nel caso l’organismo di vigilanza rilevi anomalie e difetti minimi che determinano semplicemente richieste di

adeguamento, l’Azienda/altro dovrà fornire all’OdF

, nei tempi che gli organismi di vigilanza stabiliranno nel proprio verbale di verifica, le integrazioni richieste e/o a porre in atto le necessarie azioni di adeguamento richieste per sanare i rilievi verbalizzati. In caso di inadempienze non sanabili che determinano la revoca dell’intera azione progettuale, l’OdF si riserva la facoltà di agire nei confronti dell’Azienda/altro per richiedere il risarcimento del danno subito.

## E’ fatta salva la possibilità per il competente Servizio regionale di effettuare direttamente, in qualsiasi momento, le verifiche in loco ritenute necessarie o opportune.

**Art. 7** L’OdF riconoscerà all’Azienda/Altro a titolo di rimborso forfettario delle spese per l'utilizzo del laboratorio, delle attrezzature, **delle eventuali materie prime**, degli spazi comuni, dei servizi di luce, igienici, climatizzazione/riscaldamento, nonché per i servizi di pulizia degli spazi stessi, la somma di € ( ,00) iva ed oneri inclusi. Eventuali variazioni dovranno essere necessariamente validate dall’OdF titolare del progetto e comunicate **al competente Servizio regionale.**

**Art.8** Il pagamento del corrispettivo dovuto avverrà, dietro presentazione di regolare fatturazione od altro documento fiscalmente valido ed idoneo ai fini della rendicontazione, al termine della collaborazione e, comunque, entro il termine previsto per la rendicontazione del progetto.

**Art. 9** Durante le attività laboratoriali sia l’OdF che l’Azienda/altro ospitante dovranno vigilare, mediante Tutor o personale deputato, affinché ogni discente sia abbigliato correttamente ed indossi i DPI consoni alle lavorazioni da effettuare; l’OdF stipulerà apposita assicurazione RCT per i partecipanti alle attività laboratoriali. L’Azienda/altro non si ritiene responsabile per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'utilizzo improprio del laboratorio e dall'utilizzo improprio delle strutture. L’Azienda/altro al termine della presente convenzione verificherà eventuali danni a cose derivanti dall'utilizzo del laboratorio e dall'utilizzo improprio delle strutture, che potranno essere puntualmente contestati e addebitati all’OdF.

**Art.10** Per eventuali controversie inerenti l’interpretazione o l’applicazione del presente contratto, si elegge quale foro competente, in via esclusiva, quello di ;

**Art.11** Il presente atto si intende risolto al termine della attività didattica e non prima della fase di rendicontazione, ove prevista. Questo atto non necessità di registrazione.

**Art.12** Per quanto non espressamente previsto nella presente convezione, si richiamano le vigenti disposizioni di legge.

# Si allega:

* Perizia tecnica giurata attestante la rispondenza del laboratorio alle norme vigenti in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro

# Planimetria

* Certificato di agibilità rilasciato dal Comune

# Assicurazione RCT

* Allegato tecnico sulle attrezzature

# Calendario attività con **esatta** indicazione giorni/ore

Letta confermata e sottoscritta

li

## OdF Azienda

Si autorizza l’utilizzo dei dati personali ai sensi della legge D.lg.s. 196/2003

**OdF Azienda**

# -